

Regolamento per l'erogazione di borse di ricerca – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2021, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 17/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165” ed in particolare l’art. 6;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto vigente, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/03/2011 – avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e successive modifiche, ed in particolare l’art. 17 comma 7;

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;

VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato con delibera del CdA n. 6 del 26.03.2021;

CONSIDERATA la necessità dell’Ente di dotarsi di un Regolamento per l'erogazione di borse di ricerca, necessario e funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per l'erogazione di borse di ricerca” in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Luca Crescenzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario Verbalizzatore
(Roberto Tatarelli)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito IISG), di borse per attività di ricerca finanziabili tramite fondi istituzionali, convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici, Imprese o altri soggetti privati.

Art. 2

Tipologia

1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 213, del 31 dicembre 2009, e D.Lgs. 218/2016 che riconosce autonomia regolamentare agli enti pubblici di ricerca, in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., e ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

Art. 3

Requisiti

1. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente Regolamento sono richieste la laurea magistrale (o in alternativa una Laurea del vecchio ordinamento) o titolo estero equipollente.
2. Il bando, sulla base delle specifiche della ricerca da svolgere, può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.
3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
4. Fatto salvo il titolo di studio magistrale conseguito in Italia, i titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 9, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione, ai sensi delle indicazioni ministeriali.

Art. 4

Finanziamento, durata e importo

1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi disponibili di cui all'articolo 1 e sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal finanziamento e compatibili con il progetto di ricerca da cui sono finanziati e con la missione ed il Documento di Visione Strategica decennale dell'Ente.
2. Ogni borsa di ricerca ha una durata commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria e non può eccedere i 12 mesi, salvo eccezionali e motivate ragioni di estensione non superiori a 6 mesi, previa verifica della copertura finanziaria.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle Borse di Ricerca non può superare i quattro anni anche non continuativi.
4. L'importo della borsa di ricerca per la durata di 12 mesi non può essere inferiore a € 12.000 o superiore a € 18.000 onnicomprensivi, inclusi tutti gli oneri a carico dell'IISG.
5. Le borse non possono avere durata inferiore ai 3 mesi.
6. Nel caso di una durata della borsa di 3 mesi l'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione alla conclusione del contratto mentre nel caso di borse di durata superiore ai 3 mesi saranno corrisposti pagamenti bimestrali posticipati previa verifica dell'attività svolta da parte del responsabile della ricerca.

Art. 5

Bando di concorso e domande di partecipazione

1. La richiesta di indizione del bando di selezione per borse di ricerca di cui al presente Regolamento, firmata anche dagli eventuali responsabili scientifici della convenzione, contratto o contributo di cui al precedente articolo 1, deve essere presentata al Direttore Amministrativo dal responsabile del progetto per il quale si realizzerà l'attività.
2. In caso di Borse finanziate su fondi esterni, le richieste vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.
3. La richiesta di attivazione deve contenere:
 - a) la durata e l'importo della borsa;
 - b) il titolo di studio richiesto;
 - c) breve descrizione dell'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
 - d) il settore scientifico disciplinare (SSD) cui afferisce l'attività scientifica prevista per la borsa di ricerca;
 - e) il responsabile della ricerca sotto la cui guida dovranno essere svolte le attività affidate al titolare della borsa di ricerca;
 - f) l'eventuale convenzione, contratto o contributo che ne garantisce la copertura finanziaria;

Art. 6

Bando di concorso

1. I bandi di concorso, predisposti in conformità al modello fornito dall'Amministrazione, sono emanati, con proprio provvedimento, dal Direttore Amministrativo.
2. La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere effettuata per soli titoli o, in alternativa, per titoli e colloquio. La modalità di selezione scelta viene esplicitata sul Bando.
3. Il bando contiene il numero, la durata e l'importo della borsa di ricerca, i requisiti di partecipazione, il responsabile, il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati, il tema di ricerca e, ove utile per accelerare la presa in servizio, la data e il luogo dell'eventuale colloquio. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico.
4. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.

Art. 7

Publicità del bando

1. I bandi di concorso e gli atti relativi alla selezione saranno pubblicati sul sito dell'IISG nell'apposita sezione relativa a "Bandi e concorsi".

Art. 8

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle selezioni, datate e firmate, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Amministrativo e presentate nei modi stabiliti da ciascun bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alle domande dovranno essere allegati:
 - a) curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale;
 - b) copia del documento d'identità del candidato;
 - c) eventuali altri allegati previsti dal bando;
 - d) ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.
 2. Al fine della sua valutazione, il curriculum scientifico deve essere debitamente firmato e consegnato insieme agli allegati indicati nel bando.
 3. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
 4. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.
 5. I Candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore Amministrativo può
-

disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9

Commissioni giudicatrici e procedure di selezione

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, su proposta del Presidente, sentito il responsabile della ricerca.
2. La Commissione giudicatrice stabilisce nel corso della sua prima riunione e prima di procedere alla valutazione:
 - a) il punteggio complessivo da attribuire, che non potrà essere superiore a 100 punti;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
 - c) un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di concorso);
 - d) i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di concorso).
3. Ove previsto dal bando, i candidati potranno, sostenere il colloquio, previa richiesta da parte degli interessati alla commissione esaminatrice, anche attraverso mezzi telematici.
4. La Commissione redige un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:
 - a) i giudizi assegnati a ciascun candidato;
 - b) una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio del colloquio (ove previsto dal bando);
 - c) la designazione, nell'ordine della graduatoria, del vincitore della selezione.
5. In caso di pari merito deve essere designato vincitore il candidato più giovane d'età.

Art. 10

Conferimento della borsa di ricerca

1. La Commissione trasmette il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore Amministrativo il quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, procede con proprio provvedimento all'approvazione degli stessi e all'assegnazione della borsa. Al candidato risultato vincitore viene trasmessa la comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore deve, a pena di decadenza, accettare la borsa.
2. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
3. Le borse sono conferite con contratto di diritto privato stipulato tra il Direttore Amministrativo e il vincitore. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso o stabilizzazione ai ruoli dell'IISG.

4. Le borse decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.

Art. 11

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.
2. Tale trattamento è comunque compreso nel costo complessivo della borsa specificato nel presente regolamento. Nel caso in cui la borsa fosse erogata su fondi UE e i costi fiscali e previdenziali o altri non fossero riconosciuti ai fini della rendicontazione delle spese, questi costi andranno coperti sul budget per spese generali del progetto a disposizione del richiedente o su altri fondi di ricerca del richiedente stesso.
3. La struttura di ricerca provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti di cui al presente Regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 12

Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca

1. Il borsista avrà l'obbligo di:
 - a) iniziare le attività entro la data di decorrenza;
 - b) espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal responsabile dell'attività;
 - c) presentare al responsabile della ricerca e al Direttore Amministrativo, entro la scadenza della borsa, una relazione sull'attività svolta;
 - d) rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D.L. 30 marzo 2001 n. 165, nonché i Regolamenti interni dell'Ente.
2. Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, secondo modalità e tempi che verranno definiti dal responsabile del progetto o della ricerca.
3. Il borsista può avere diritto al rimborso delle eventuali spese di trasferta secondo le modalità indicate nel regolamento missioni dell'IISG e previa richiesta preventiva che contenga le motivazioni e il preventivo di spesa.
4. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore, la titolarità dei risultati conseguiti viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'IISG.

Art.13
Estensione

1. Il responsabile del progetto o il titolare dei fondi può presentare al Direttore Amministrativo motivata richiesta di estensione della borsa, per un periodo che non ecceda i 18 mesi totali.
2. La richiesta deve pervenire con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza della borsa e contenere indicazione della disponibilità della copertura economica.
3. La congruità della richiesta in base all'attività svolta e ai risultati ottenuti viene valutata dal Presidente.

Art. 14
Sospensione, revoca o rinuncia

1. L'attività può essere sospesa per un motivo debitamente giustificato (per esempio salute o gravidanza). Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il responsabile del progetto e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
2. Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o non esegua diligentemente la ricerca assegnata, o si renda responsabile di comportamenti non conformi ai regolamenti o alla deontologia della ricerca, o per altro giustificato motivo, il responsabile del progetto o della ricerca può proporre la revoca immediata della borsa con lettera al Direttore Amministrativo il quale, sentito il Presidente, provvederà a redigere apposito provvedimento di revoca.
3. Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Direttore Amministrativo con un preavviso di 30 giorni. In tal caso, nessun compenso verrà erogato dopo le dimissioni.

Art. 15
Incompatibilità

1. La borsa di ricerca non è cumulabile con:
 - a) qualunque altro contratto con l'IISG;
 - b) assegni per attività di ricerca;
 - c) borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare;
 - d) rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con altri Enti.
2. Prestazioni occasionali, con importo massimo di 5000 Euro annui, proposti da altri Enti possono

essere compatibili con le attività della borsa ove:

- a) venga fatta di richiesta in tal senso da parte dell'interessato;
- b) ci sia il parere favorevole del responsabile della ricerca;
- c) non ci sia conflitto di interessi con le attività dell'Ente (a seguito di valutazione del Presidente).

Art.16 **Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.